

## Società in nome collettivo – SNC

---

### 1 – COS'È?

La società in nome collettivo (di seguito s.n.c.) è il tipo di società di persone più diffuso per l'esercizio in forma associata di attività economiche.

### 2 – FA PER ME?

La s.n.c. si presenta adatta per coloro che intendono avviare assieme un'attività di piccole dimensioni, commerciale o agricola, che comporti contenuti rischi d'impresa. Tale tipo societario, infatti, consente a più persone di collaborare nell'esercizio e nell'amministrazione di un'attività economica oltreché nell'assunzione delle relative scelte imprenditoriali, partecipando alla ripartizione dei guadagni, ma acquisendo le responsabilità proprie dell'imprenditore.

#### Vantaggi

Vantaggio comune a tutte le forme societarie è dato dalla possibilità di partecipare all'esercizio di un'attività economica ripartendosi i costi d'impresa ed i conseguenti impegni. Le società di persone, inoltre, si caratterizzano per una ampia flessibilità organizzativa.

#### Svantaggi

L'esercizio in comune dell'attività economica pone dei limiti alla libera assunzione delle scelte imprenditoriali, laddove, come normalmente accade, l'amministrazione venga affidata a più soci. La costituzione di una s.n.c. regolare richiede il rispetto di alcune formalità e il sostenimento dei relativi costi. Inoltre, in tale tipo societario, tutti i soci assumono il c.d. rischio di impresa, con la conseguenza che, in caso di insolvenza, società e soci, in presenza dei requisiti previsti dalla legge fallimentare (descritti nella scheda sull'impresa individuale), possono incorrere nel fallimento.

### 3 – CARATTERI DISTINTIVI

La s.n.c., a differenza della società semplice, può essere costituita per l'esercizio di attività sia agricole sia commerciali.

Generalmente l'esercizio in forma associata di un'attività agricola avviene mediante la costituzione di una società semplice, tipo sociale impiegabile esclusivamente per lo svolgimento di attività lucrative non commerciali. (l'ho inserito per rispondere alla domanda della scaletta snc)

Nella s.n.c. tutti i soci assumono una responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni societarie. Essi sono, infatti, tenuti a rispondere dei debiti della società con tutto il proprio patrimonio personale e ciascuno di essi può essere chiamato ad estinguere i debiti della società senza che la propria responsabilità risulti limitata alla quota di partecipazione al capitale.

Tale responsabilità comporta che, in caso di insolvenza, sia la società sia i soci possono fallire. Il fallimento della s.n.c. determina il fallimento di tutti i soci, compresi coloro che, per espressa scelta compiuta in sede di costituzione, non detenevano poteri rappresentativi e di amministrazione. Dei debiti della società risponderanno pertanto il patrimonio sociale e l'intero patrimonio personale di tutti i soci.

L'amministrazione e la rappresentanza della società spettano per regola generale a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. In sede di costituzione della società i soci possono però decidere di optare per un sistema di amministrazione congiunta (all'unanimità o a maggioranza), ovvero di riservare l'assunzione delle scelte imprenditoriali (o il compimento di determinate tipologie di atti amministrativi) esclusivamente ad alcuni di essi.

Nella s.n.c. non è previsto un organo assembleare. Le decisioni di modificazione dei patti che regolano il funzionamento della società (c.d. sociali) devono essere assunte all'unanimità, se non diversamente previsto al momento della costituzione.

La s.n.c. deve tenere le scritture contabili ed in particolare il libro giornale, il libro degli inventari e le altre scritture necessarie in base al tipo di attività svolta.

### 4 – REGIME FISCALE

Nelle s.n.c. il reddito prodotto viene tassato in capo ai soci e pertanto concorre a formare la base imponibile IRPEF di ciascuno di essi.

## **5 – COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ**

Affinché la s.n.c. sia regolarmente costituita e sia possibile l'iscrizione della società stessa presso il Registro delle Imprese, è necessario che l'atto costitutivo sia redatto mediante atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata da un notaio. In questa fase il notaio, oltre a fornire la consulenza necessaria, assicura il controllo di legalità delle clausole e dei patti contenuti nell'atto costitutivo.

L'iscrizione della società nel Registro delle Imprese è necessaria per consentire ai terzi di venire a conoscenza dell'esistenza della società e di individuare i soci amministratori e rappresentanti.

Laddove la società sia costituita mediante semplice scrittura privata, essa deve considerarsi esistente ma non iscrivibile presso il Registro delle Imprese. In tal caso si dice che la società è irregolare e ciò comporta l'applicazione di una più gravosa disciplina in base alla quale tutti i soci si presumono rappresentanti della società ed eventuali patti tra i soci limitativi della rappresentanza non risultano opponibili ai terzi, salva la prova della loro conoscenza. Pertanto, il creditore che conclude un contratto con un socio privo del potere di rappresentanza della società ha comunque il diritto di ricevere il pagamento dalla società, la quale risulta ugualmente vincolata dall'obbligazione assunta.

La costituzione della s.n.c. non richiede un capitale minimo. I soci possono conferire denaro, crediti, beni in natura ed anche la propria opera. Il denaro conferito dai soci viene versato in un conto corrente intestato alla società.

## **6 – COSTI**

Tasse da pagare al momento della costituzione della società: Euro 350,00 oltre ad onorario notarile. Costi camera di commercio: Euro 290,00.

## **7 – SCIoglimento DELLA SOCIETÀ**

La s.n.c. si scioglie ogni qual volta si verifichi una delle cause indicate nei patti sociali ovvero una delle cause previste dalla legge. Lo scioglimento della s.n.c. viene di regola formalizzato in una decisione dei soci, i quali procedono alla nomina di un liquidatore di cui deve essere data pubblicità nel Registro delle Imprese. terminate le operazioni di liquidazione, i liquidatori provvedono alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

costi di scioglimento: Euro 450,00 oltre ad onorario notarile.